



Comune di

MONSERRATO - Comune de PAULI

Prefazione

Il presente Regolamento nasce dall'esigenza di regolamentare tutte le iniziative e progetti a carattere Sportivo che annualmente vengono presentati al Comune della città di Monserrato – Pauli.

L'Amministrazione, con l'approvazione dei progetti che perverranno, intende promuovere e valorizzare ogni azione che porti lustro al nome di Monserrato – Pauli facendosi partecipe dei progetti sia con erogazione di contributi sia con il patrocinio delle iniziative proposte.

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo.

Ha il potere di ispirare.

Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno.

Parla ai giovani in una lingua che comprendono.

Lo sport può portare speranza dove una volta c'era solo disperazione. (Nelson Mandela)

Fair play

Fair play è un'espressione che significa "gioco leale". Non si tratta di una regola scritta, bensì di un comportamento eticamente corretto da adottare nella pratica delle diverse discipline sportive.

Fair play significa rispettare le regole e l'avversario, accettare e riconoscere i propri limiti, sapere che i risultati sportivi ottenuti sono correlati all'impegno profuso.

Fair play non significa solo rispetto delle regole.

Fair play, promuove i valori, come l'amicizia, il rispetto del prossimo e lo spirito di gruppo.

Il Fair play insegna, in una società in cui il fine giustifica spesso il mezzo, a saper perdere e a considerare anche la sconfitta un insegnamento prezioso per la crescita "umana" e agonistica della persona.

Fair play è un modo di pensare allo sport come un'occasione di partecipazione e di assunzione di responsabilità.

Nel 1975 il C.I.F.P. (Comitato Internazionale Fair Play) pubblicò "La Carta del Fair Play", con dieci punti fondanti:

- 1. Fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dalla posta e dalla importanza della competizione, un momento privilegiato, una specie di festa;*
- 2. conformarmi alle regole e allo spirito dello sport praticato;*
- 3. rispettare i miei avversari come me stesso;*
- 4. accettare le decisioni degli arbitri o dei giudici sportivi, sapendo che, come me, hanno diritto all'errore, ma fanno tutto il possibile per non commetterlo;*
- 5. evitare le cattiverie e le aggressioni nei miei atti, e mie parole o miei scritti;*
- 6. non usare artifici o inganni per ottenere il successo;*
- 7. rimanere degno della vittoria, così come nella sconfitta;*
- 8. aiutare chiunque con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione;*
- 9. portare aiuto a ogni sportivo ferito o la cui vita sia in pericolo;*
- 10. essere un vero ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi suddetti.*

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990, e dell'art. 7, comma I, della legge n. 131/2003, le modalità a cui il Comune della città di Monserrato-Pauli si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi finanziari, vantaggi economici e patrocinio in ambito sportivo, nonché dalle disposizioni tutte previste dallo Statuto Comunale;
2. La concessione delle provvidenze è effettuata nel rispetto della procedura stabilita dal presente regolamento ed in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e parità di trattamento, di trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle norme delle disposizioni vigenti in materia, con la finalità di sostenere la pratica sportiva e la sua diffusione;
3. In conformità a quanto disposto dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio comunale stabilisce con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale i settori di attività verso i quali indirizzare il sostegno del Comune individuando l'ammontare delle risorse da destinare al settore medesimo. La Giunta Comunale predispone il programma degli interventi che intende attuare al quale sarà data adeguata pubblicità e che costituisce il documento programmatico sulla base del quale gli interessati potranno presentare istanza per richiedere la concessione di tali benefici.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

1. Possono fare richiesta di contributo economico tutte le associazioni, società sportive dilettantistiche, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Attività esercitata senza scopo di lucro;
 - b. Regolare affiliazione a federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) e operanti in ambito regionale e/o provinciale;
 - c. Regolare iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Sportive;
 - d. Avere la sede legale nel Comune di Monserrato da almeno 1 anno;
 - e. Regolare iscrizione all'Albo Comunale di cui all'art. 10 della L.R. 17/99.

Art. 3 – Tipologie di intervento

1. Il Comune della città di Monserrato-Pauli sostiene le attività motorie espressive sportive ricreative e ne promuove, anche in concorso con altre istituzioni, la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di sviluppo dello spirito di solidarietà, di benessere e di salute, nonché di formazione civile ed educativa, specie dei giovani;
2. A tal fine l'intervento del Comune può concretizzarsi in forma di:
 - a) sovvenzioni:
allorquando l'Ente si fa carico interamente della spesa per la realizzazione di una iniziativa la cui organizzazione è affidata a soggetti terzi;
 - b) contributi finanziari:
allorquando l'Ente si accolla solo una parte della spesa complessiva;
 - c) vantaggi economici:
mediante le attribuzioni di benefici, diversi dalle erogazioni di danaro, allorquando il Comune sostiene attività, progetti ed iniziative mediante:
 - uso episodico, di strutture sportive, locali comunali a titolo gratuito, per svolgere iniziative in ambito sportivo;
 - uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;

- d) Patrocinio:
quale espressione dell'apprezzamento, adesione e sostegno concesso dal Comune della città di Monserrato-Pauli a iniziative pubbliche o private ritenute meritevoli per le loro finalità sportive e ricreative senza assunzione di oneri per il Comune;
3. Per effetto della concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, il Comune ha diritto di comparire, con il proprio logo istituzionale, Comune della città di Monserrato-Pauli, nella documentazione informativa e promozionale delle attività, iniziative o manifestazioni.
4. Le sovvenzioni e i contributi finanziari sono disposti a favore delle seguenti tipologie di intervento:
- a. *Contributi annui ordinari:*
a sostegno dell'attività ordinaria delle associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio;
 - b. *Contributi straordinari:*
per il riconoscimento di particolari risultati agonistici raggiunti nel campo sportivo nazionale od internazionale.
5. Tutti gli interventi suddetti potranno essere finanziati fatte salve le disponibilità di bilancio.

TITOLO II

CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 4 – Contributi ordinari ambito di applicazione

1. L'Amministrazione del Comune della città di Monserrato-Pauli concede contributi annui a sostegno dell'attività delle società ed associazioni sportive aventi carattere dilettantistico, che operino nel proprio territorio comunale per l'ordinaria attività svolta durante l'anno sportivo di riferimento.
2. I soggetti che inoltrino domanda di contributo ordinario al Comune della città di Monserrato-Pauli, con le modalità e nei termini di cui agli articoli seguenti, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. siano soggetti giuridicamente riconoscibili come Associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 90 c. 17 della legge 289/2002 e s.m.i.;
 - b. siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) e operanti in ambito regionale e/o provinciale;
 - c. abbiano lo statuto conforme alla riforma sportiva dilettantistica, di cui all'art.90 della Legge 289/2002 e s.m.i.;
 - d. svolgano attività sportiva continuativa da almeno 12 mesi;
 - e. svolgano regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a Campionati o a Manifestazioni ufficiali, organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e/o CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) operanti in ambito regionale, provinciale, nazionale ed internazionale;

Art. 5 – finalità

1. I contributi ordinari sono finalizzati:
 - a) al potenziamento dell'attività Sportiva agonistica delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. e/o C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) operanti in ambito regionale e/o provinciale;
 - b) alla promozione delle attività Sportive di base;
 - c) alla promozione dell'attività Sportiva rivolta a persone con disabilità, tesserate ad associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) e operanti in ambito regionale e/o provinciale;
2. La Giunta Comunale della città di Monserrato-Pauli, con parere motivato e sentita la commissione consiliare dello sport, escluderà dalla concessione di qualunque contributo le Associazioni che:
 - si siano macchiate di gravi comportamenti antisportivi, nel corso della stagione sportiva di riferimento o che abbiano leso anche l'immagine del Comune;
 - abbiano compiuto gravi irregolarità o inadempienze amministrative a danno del Comune;

Art. 6 – Procedimento per l'erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi per l'attività ordinaria ufficiale, sono relativi ad un intero anno sportivo, che a seconda della disciplina svolta può corrispondere ad un intero anno solare o ricadere a cavallo di due anni solari;
2. Il Responsabile del Settore cui afferisce il Servizio Sport provvede, attraverso i mezzi di informazione e inserimento nel sito internet del Comune della città di Monserrato-Pauli www.comune.monserrato.ca.it

alla pubblicazione di un avviso pubblico entro il mese di Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento¹ ;

3. Le domande di contributo devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune della città di Monserrato-Pauli entro il 31 Maggio dell'anno di riferimento e devono essere predisposte esclusivamente secondo la modulistica resa disponibile e/o direttamente scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Monserrato-Pauli - www.comune.monserrato.ca.it;
4. La mancata presentazione del modulo così come predisposto dal settore competente, la modificazione o la compilazione anche parziale, o altra diversa richiesta non contemplata nel modulo predisposto dal settore, dopo un primo sollecito comporterà l'inammissibilità della richiesta presentata;
5. L'istanza di contributo ordinario redatta sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, e sottoscritta dal Rappresentante legale dell'Associazione, deve indicare:
 - a) dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale);
 - b) dati identificativi dell'Associazione (denominazione, sede, P.Iva e/o codice fiscale, codice/i di affiliazione/i);
 - c) dichiarazione attestante la conformità dello statuto alla riforma sportiva dilettantistica di cui all'art. 90 della Legge 289/2002 e s.m.i. (in sostituzione è ammessa copia di atto costitutivo e statuto societario).

Art. 7 – Domanda di contributo

I. Al fine di acquisire il contributo l'istanza di cui al precedente art.6, sottoscritta dal Rappresentante legale dell'Associazione, deve essere corredata dai seguenti allegati:

- a) una relazione finale, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, prevista dal D.P.R. 445/2000, contenente tutti gli elementi atti a consentire, in base ai criteri indicati nel bando, una completa valutazione sull'esito dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo ai fini dell'assegnazione del punteggio indicato nel bando;
- b) bilancio preventivo dell'attività agonistico/sportiva dell'Associazione, approvato e sottoscritto dagli organi competenti;
- c) bilancio consuntivo dell'attività agonistico/sportiva dell'Associazione, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, prevista dal D.P.R. 445/2000, che riporti, a pareggio, i dati economici tra tutte le fonti di entrate ricevute dal soggetto beneficiario del contributo e tutte le spese sostenute dallo stesso per la medesima attività, approvato e sottoscritto dagli organi competenti;
- d) certificato di affiliazione rilasciato dalla Federazione e/o Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni timbrato e vidimato dall'ente di riferimento;
- e) certificazione rilasciata dalla Federazione e/o Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni alla quale l'associazione risulta affiliata, indicante il numero ed i nominativi degli atleti tesserati, nell'anno sportivo di riferimento distinto per età/categoria timbrato e vidimato dall'ente di riferimento;
- f) certificato di affiliazione rilasciato dalla Federazione e/o Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) timbrato e vidimato dall'ente di riferimento ;

¹ (Es. contributi per l'anno 2016 – avviso pubblicato nel mese di maggio 2016 afferiscono all'anno sportivo 2015 e/o 2015/2016)

- h) certificazione rilasciata dalla Federazione e/o Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) alla quale l'associazione risulta affiliata, indicante il numero ed i nominativi degli atleti tesserati per le attività inclusive svolte nell'ambito di specifici organismi, nell'anno sportivo di riferimento timbrato e vidimato dall'ente di riferimento;
 - i) certificazione rilasciata dalla Federazione, Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto Coni e/o C.I.P. che specifichi il tipo di attività svolta agonistica e non agonistica e/o amatoriale, con indicazione della partecipazione agli eventi di carattere regionale nazionale e internazionale;
 - l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (art. 3 Legge n. 136 del 13/8/2010) – il conto corrente dedicato deve essere obbligatoriamente intestato all'Associazione richiedente;
 - m) copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del Presidente/Legale Rappresentante dell'Associazione;
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, dopo un primo sollecito comporterà la decadenza dal contributo.

Art. 8 – Assegnazione dei punteggi e criteri di ripartizione delle risorse

1. L'ammontare dei contributi ordinari concedibili alle Associazioni in possesso dei requisiti richiesti viene determinato tenendo conto del seguente prospetto:

ATTIVITÀ FEDERALE SVOLTA	PUNTI
INTERNAZIONALE / NAZIONALE	6 PUNTI
REGIONALE	4 PUNTI
PROVINCIALE	2 PUNTI
NUMERO DEGLI ATLETI ISCRITTI/TESSERATI	
ATLETI FINO AI 18 ANNI	4 PUNTI PER ATLETA
ATLETI OLTRE I 18 ANNI	3 PUNTI PER ATLETA
ATLETI TESSERATI PER LE ATTIVITÀ INCLUSIVE, SVOLTE NELL'AMBITO DI SPECIFICI ORGANISMI RICONOSCIUTI DAL (CIP) (COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO)	7 PUNTI PER OGNI ATLETA INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ
TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA	
AGONISTICA	15 PUNTI
NON AGONISTICA E/O AMATORIALE	10 PUNTI
TRASFERTE INTERNAZIONALI / NAZIONALI	
MASSIMO 3 RICHIESTE RELATIVE AL CALENDARIO DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA DI APPARTENENZA	20 PUNTI A TRASFERTA
TRASFERTE REGIONALI OLTRE 50 KM	
MASSIMO 5 RICHIESTE RELATIVE AL CALENDARIO DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA DI APPARTENENZA	15 PUNTI A TRASFERTA

1. Nel limite degli stanziamenti di bilancio e al fine di determinare il contributo dovuto, si procede all'applicazione della seguente formula:

$$Ca = \frac{Cs}{Pt} \times Pa$$

- Laddove: Ca = contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario;
- Cs = contributo stanziato;
- Pt = totale dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari;
- Pa = punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario.

2. La somma massima erogabile sui contributi ordinari sarà pari al 80% della somma allocata nel Bilancio dell'esercizio corrente.

Art. 9 - Istruttoria e formazione della graduatoria provvisoria delle istanze per l'erogazione dei contributi ordinari.

1. Dopo aver ricevuto le domande per la richiesta dei contributi, il settore competente procederà all'istruttoria verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle istanze e dei documenti allegati;
2. L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base criteri di cui al titolo II art. 8 del presente regolamento;

3. Nel caso di domande erronee o incomplete l'ufficio competente provvede a richiedere agli interessati le necessarie rettifiche o integrazioni fissando un termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta;
4. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà la non attribuzione del punteggio relativo con la successiva l'esclusione.

Art. 10 - Verifiche sulla veridicità della rendicontazione presentata a giustificazione dei contributi ordinari.

1. Il Responsabile del Settore, in qualsiasi momento può procedere al sorteggio di un campione del 10% dei beneficiari, sui quali dovranno essere effettuati i controlli previsti dall'articolo 71 del DPR 445/2000, sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività ammessa a contributo e della verifica della documentazione di spesa. In assenza di riscontro positivo tra le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e la documentazione conservata o consegnata, si procederà alla segnalazione agli organi competenti per l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del Capo VI del DPR 28/12/2000, n. 445 e all'esclusione dai contributi comunali del soggetto beneficiario per l'anno successivo all'assegnazione, con rivalsa da parte dell'amministrazione delle somme assegnate;
2. Resta in facoltà del Responsabile Settore effettuare inoltre i suddetti controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Art. 11 - Pubblicazione graduatoria e opposizioni

1. La graduatoria provvisoria, con indicazione del contributo erogabile a ciascuna istanza viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune della città di Monserrato-Pauli www.comune.monserrato.ca.it, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
2. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita esplicita informativa motivata per garantire la presentazione delle controdeduzioni;
3. Nel termine perentorio di dieci (10) giorni, gli istanti potranno procedere alla presentazione di osservazioni e di memorie ritenute utili ai fini dell'eventuale reinserimento in graduatoria.

Art. 12 - Graduatoria definitiva – liquidazione contributi

1. Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, viene formulata la graduatoria definitiva degli aventi diritto con l'indicazione del contributo erogabile;
2. La graduatoria così formulata viene pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio e nel sito internet del Comune della città di Monserrato-Pauli www.comune.monserrato.ca.it, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo;
3. Entro i successivi quindici (15) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma si procederà alla liquidazione degli importi assegnati;
4. L'erogazione del contributo viene sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore verso il Comune della città di Monserrato-Pauli, fino a che il debito non sia saldato;
5. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.

T I T O L O I I I

C O N T R I B U T I S T R A O R D I N A R I

Art. 13 – Contributi straordinari ambito di applicazione

1. Questa tipologia di intervento ha il carattere dell'eccezionalità e della non prevedibilità;
2. L'Amministrazione del Comune della città di Monserrato-Pauli concede contributi straordinari a sostegno di quelle iniziative o eventi non finanziati dalle precedenti tipologie di intervento e non rientranti nell'ordinaria attività sportiva dell'Associazione, Ente o Società.
3. L'Amministrazione comunale, può intervenire in compartecipazione e concedere contributi straordinari per riconoscere particolari risultati raggiunti nel campo sportivo nazionale od internazionale.
4. Le istanze, per la richiesta dei contributi straordinari, sono soddisfatte entro il limite del 20% delle risorse finanziarie disponibili e sino ad esaurimento delle stesse.
5. I soggetti che inoltrino domanda di contributo straordinario al Comune della città di Monserrato-Pauli, con le modalità e nei termini di cui agli articoli seguenti, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti C.O.N.I. e/o C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) e operanti in ambito regionale e/o provinciale;
 - b. svolgano attività sportiva continuativa da almeno 12 mesi;
 - c. svolgano regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a Manifestazioni ufficiali, organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva, operanti in ambito regionale, provinciale, nazionale ed internazionale;

Art. 14 – finalità

1. I contributi straordinari sono finalizzati:
 - a) al riconoscimento di particolari risultati raggiunti nel campo sportivo nazionale ed internazionale, per l'attività sportiva svolta in maniera sistematica e continuativa durante l'arco dell'anno, organizzata dalle federazioni sportive, dagli Enti di Promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. e/o C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico);
 - b) a finanziare esclusivamente le società che svolgono attività agonistica per la partecipazione straordinaria a campionati nazionali o internazionali, preventivamente autorizzati dagli Enti sportivi di appartenenza. Resta inteso che potrà essere oggetto di contribuzione anche la partecipazione a campionati regionali che rappresentino un passaggio successivo all'ambito territoriale di iscrizione;
2. La Giunta Comunale della città di Monserrato-Pauli, con parere motivato e sentita la commissione consiliare dello sport, escluderà dalla concessione di qualunque contributo le Associazioni che:
 - si siano macchiate di gravi comportamenti antisportivi, nel corso della stagione sportiva di riferimento o che abbiano leso anche l'immagine del Comune;
 - abbiano compiuto gravi irregolarità o inadempienze amministrative a danno del Comune.

Art. 15 – Procedimento per l'erogazione dei contributi straordinari

1. Il Responsabile del Settore cui afferisce il Servizio Sport provvede, attraverso i mezzi di informazione e inserimento nel sito internet del Comune della città di Monserrato-Pauli www.comune.monserrato.ca.it alla pubblicazione di un avviso pubblico entro il mese di Agosto dell'anno di riferimento;
2. Le domande di contributo devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune della città di Monserrato-Pauli entro il 31 Agosto dell'anno di riferimento e devono essere predisposte esclusivamente secondo la modulistica resa disponibile e/o direttamente scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Monserrato-Pauli - www.comune.monserrato.ca.it;
3. La mancata presentazione del modulo così come predisposto dal settore competente, la modificazione o la compilazione anche parziale, o altra diversa richiesta non contemplata nel modulo predisposto dal settore, dopo un primo sollecito comporterà l'inammissibilità della richiesta presentata;
4. La domanda per l'erogazione di contributi per il riconoscimento di particolari risultati raggiunti in campo sportivo nazionale internazionale (contributo straordinario), redatta sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, e sottoscritta dal Rappresentante legale dell'Associazione, deve indicare:
 - a) dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale);
 - b) dati identificativi dell'Associazione richiedente (denominazione, sede, P.Iva e/o codice fiscale, codice di affiliazione rilasciato dalla Federazione e/o Disciplina Associata riconosciuto dal CONI e/o C.I.P.);
 - c) copia di atto costitutivo e statuto societario.

Art. 16 – Domanda di contributo

1. Al fine di acquisire il contributo, per il riconoscimento di particolari risultati raggiunti in campo sportivo nazionale internazionale, l'istanza sottoscritta dal Rappresentante legale dell'Associazione, deve essere corredata dai seguenti allegati:
 - a) relazione specificante l'ambito del risultato raggiunto dagli atleti, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, prevista dal D.P.R. 445/2000;
 - b) dichiarazione rilasciata dall'Ente sportivo di affiliazione, nella quale si indichi l'autorizzazione alla partecipazione al campionato avente carattere straordinario e l'esito della gara stessa;
 - c) certificazione rilasciata dalla Federazione e/o Disciplina Associata del Coni e/o C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) alla quale l'associazione risulta affiliata indicante il numero ed i nominativi degli atleti tesserati che hanno partecipato all'evento ed hanno contribuito al conseguimento di detto risultato, timbrato e vidimato dallo stesso ente di riferimento;
 - d) documentazione giornalistica e/o video che riporti la notizia del risultato raggiunto;
 - e) fatture e/o ricevute attestanti le spese realmente sostenute in occasione dell'evento straordinario;
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (art. 3 Legge n. 136 del 13/8/2010) – il conto corrente dedicato deve essere obbligatoriamente intestato all'Associazione richiedente;
 - g) copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del Presidente/Legale Rappresentante dell'Associazione;

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, dopo un primo sollecito comporta la decadenza dal contributo.

Art. 17 - Assegnazione dei punteggi e criteri di ripartizione delle risorse

1. L'ammontare dei contributi straordinari concedibili alle Associazioni in possesso dei requisiti richiesti viene determinato tenendo conto del seguente prospetto:

VALENZA DELLA MANIFESTAZIONE O EVENTO SPORTIVO STRAORDINARIO	
INTERNAZIONALE	6 PUNTI
NAZIONALE	4 PUNTI
REGIONALE	2 PUNTI
NUMERO DI GIOVANI ATLETI	
DA 2 A 10 ATLETI	2,5 PUNTI
DA 11 A 25	5 PUNTI
SPESA SOSTENUTA	
FINO A 1.000 €	2,5 PUNTI
DA 1.000€ A 2.000€	5 PUNTI
OLTRE 2.000€	10 PUNTI

2. Nel limite degli stanziamenti di bilancio e al fine di determinare il contributo dovuto, si procede all'applicazione della seguente formula:

Cs

Ca = ----- X Pa

Pt

- Laddove: Ca = contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario;
- Cs = contributo stanziato;
- Pt = totale dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari;
- Pa = punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario.

3. Nel caso in cui venissero presentate una o più domande il cui consuntivo è maggiore della somma stanziata, il finanziamento non potrà, comunque, superare la percentuale massima del 60% della spesa sostenuta e documentata, limitatamente alle spese ritenute ammissibili e congrue ai sensi del successivo art. 18;
4. Un'associazione potrà ricevere all'anno, il contributo esclusivamente per un solo evento avente il carattere della straordinarietà;
5. La somma massima erogabile sui contributi straordinari sarà pari al 20% delle somme allocate nel Bilancio dell'esercizio corrente;
6. Nel caso di richieste eccedenti la somma stanziata non si procederà ad alcuna erogazione se non quella fino alla concorrenza della somma derivante dal 20%;

7. Nel caso di richieste inferiori rispetto alla somma stanziata del 20% le restanti somme andranno ad incrementare quelle afferenti i contributi ordinari.

Art. 18 - Spese ammissibili e non ammissibili

1. In sede di liquidazione del contributo, vengono considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute in data certa, direttamente connesse alla realizzazione della manifestazione o iniziativa ammessa a contributo del Comune della città di Monserrato-Pauli;
2. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese di viaggio, e alloggio dei diretti partecipanti (atleti, allenatori), le cui generalità dovranno essere indicate in apposito elenco;
3. Il numero degli atleti viene determinato in base al numero dei componenti la squadra tipo di ogni singola disciplina secondo i dettami della L. R. 17 maggio 1999, N.17;
4. Sono, considerate non ammissibili e quindi non computabili ai fini della liquidazione le seguenti spese:
 - vitto delle persone direttamente partecipanti alla manifestazione/evento;
 - viaggio, vitto e alloggio di persone non direttamente partecipanti alla manifestazione/evento;
 - acquisto di beni durevoli e realizzazioni di strutture stabili;
 - tutte le spese non direttamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa anche se intestate al beneficiario del contributo.

Art. 19 - Istruttoria e formazione della graduatoria provvisoria delle istanze per l'erogazione dei contributi straordinari.

1. dopo aver ricevuto le domande per la richiesta dei contributi straordinari, il settore competente procederà all'istruttoria delle stesse verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle istanze e dei documenti allegati;
2. L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base criteri di cui al titolo III art. 17 del presente regolamento;
3. Nel caso di domande erronee o incomplete l'ufficio competente provvede a richiedere agli interessati le necessarie rettifiche o integrazioni fissando un termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta;
4. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà la non attribuzione del punteggio relativo con la successiva l'esclusione.

Art. 20 - Verifiche sulla veridicità della rendicontazione presentata a giustificazione dei contributi straordinari.

1. Per quanto attiene i controlli previsti dall'articolo 71 del DPR 445/2000, sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività ammessa a contributo e sulla veridicità delle dichiarazioni presentate si rinvia alle precisazioni contenute nell' art. 9 del presente Regolamento.

Art. 21 - Pubblicazione graduatoria e opposizioni

1. La graduatoria provvisoria, con indicazione del contributo straordinario erogabile a ciascuna istanza viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio elettronico e sul sito internet del Comune della città di Monserrato-Pauli www.comune.monserrato.ca.it, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
2. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita esplicita informativa motivata per garantire la presentazione delle controdeduzioni;
3. Nel termine perentorio di dieci (10) giorni, gli istanti potranno procedere alla presentazione di osservazioni e di memorie ritenute utile ai fini dell'eventuale reinserimento in graduatoria.

Art. 22 - Graduatoria definitiva – liquidazione contributi

1. Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, viene formulata la graduatoria definitiva degli aventi diritto con l'indicazione del contributo erogabile;
2. La graduatoria così formulata viene pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio e nel sito internet del Comune della città di Monserrato-Pauli www.comune.monserrato.ca.it, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. Entro i successivi quindici (15) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma si procederà alla liquidazione degli importi assegnati;
4. L'erogazione del contributo viene sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore verso il Comune della città di Monserrato-Pauli, fino a che il debito non sia saldato;
5. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.

TITOLO IV

VANTAGGI ECONOMICI

Art. 23 – Vantaggi economici ambito di applicazione

1. Il Comune della città di Monserrato-Pauli nell'ambito dei compiti istituzionali può concedere vantaggi economici a persone fisiche, enti pubblici e soggetti privati al fine di realizzare attività, interventi e manifestazioni di interesse comunale per la realizzazione di iniziative a sostegno delle attività sportive.
2. Il Comune può sostenere le iniziative di cui sopra mediante:
 - a. uso episodico, di strutture sportive, locali comunali a titolo gratuito, per svolgere iniziative in ambito sportivo;
 - b. uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;

Articolo 24 – Concessione uso episodico impianti sportivi

1. La concessione all'uso episodico degli impianti sportivi è disposta per iniziative, manifestazioni di significativa importanza sportiva e sociale secondo i criteri di cui al presente provvedimento e alle seguenti condizioni:
 - a) l'Amministrazione Comunale, in dipendenza della concessione dell'uso episodico degli impianti sportivi non assume alcuna responsabilità - né diretta, né indiretta - per danni a persone o cose. Le spese per danni comunque subiti dai locali, arredi e attrezzature sono a carico del concessionario che dovrà prestare idonea garanzia mediante polizza assicurativa;
 - b) sono del pari a carico del concessionario tutti gli oneri relativi all'allestimento della manifestazione, dei servizi ad essa attinenti incluso il servizio medico comprensivo di ambulanza medicalizzata se richiesto da particolari norme, nonché tutti gli adempimenti per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa corrispondente;
 - d) quando la situazione lo renda necessario od opportuno, potranno essere introdotte nel provvedimento di concessione dell'uso dei beni, condizioni aggiuntive a carico del concessionario che rafforzino le garanzie contro il rischio di RCT, RCO;
2. La concessione all'uso episodico di impianti sportivi per iniziative, manifestazioni o per l'attività di preparazione fisica ed allenamento è disposta nell'osservanza dei criteri e delle procedure previsti dal Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali, a cui si rimanda;
3. Il mancato rispetto delle condizioni previste, fatta salva la responsabilità risarcitoria dell'inadempiente, costituisce causa ostativa all'accoglimento di analoga istanza da parte del richiedente per il successivo anno.

TITOLO V
PATROCINIO COMUNALE

Art. 25 – Definizione

1. Il patrocinio costituisce un'espressione di partecipazione ed apprezzamento per l'immagine del Comune nei confronti di iniziative di particolare valore sportivo, sociale, educativo, purché promosse senza fini di lucro da soggetti pubblici e privati, e che vengano svolte all'interno del territorio comunale. Esse devono rispondere alle finalità di interesse collettivo riconducibili ai principi generali dello statuto comunale;
2. Le richieste di patrocinio gratuite possono essere presentate da persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune della città di Monserrato – Pauli che svolgano le proprie iniziative entro il territorio del Comune o che comunque, per il grado di iniziative proposte possano portare lustro alla città di Monserrato – Pauli;
3. Il patrocinio viene concesso anche a quelle manifestazioni, che pur avendo fini di lucro promuovono l'immagine ed il prestigio del Comune della città di Monserrato – Pauli o quando queste abbiano finalità di beneficenza e di solidarietà;
4. E' esclusa la concessione del patrocinio per iniziative aventi attività politiche.

Art. 26 – Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio viene concesso con atto del sindaco o dell'Assessore delegato alla materia;
2. L'atto di concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione ad apporre su ogni mezzo di informazione la dicitura "con il patrocinio del Comune di Monserrato - Pauli" e con la rappresentazione dello stemma secondo le indicazioni e le prescrizioni grafiche fornite dall'ufficio comunale competente;
3. L'emblema comunale deve essere apposto con adeguata evidenza e comunque di pari livello agli altri emblemi, loghi di Enti pubblici che abbiano contribuito finanziariamente o meno all'iniziativa;
4. Di norma, fatti salvi eventuali e motivate diverse esigenze, l'emblema comunale, non deve essere apposto affianco o in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati;
5. Prima di procedere alla stampa del materiale informativo (manifesti, brochure etc.) il richiedente il patrocinio e/o il contributo deve inviare le relative bozze all'Ufficio competente che potrà anche richiedere eventuali variazioni e/o modifiche prima del rilascio del benestare alla pubblicazione.

Art. 27 Effetti del patrocinio

1. La concessione del patrocinio di norma non comporta oneri per il Comune, salvo che la manifestazione o l'iniziativa presenti rilevanti finalità di interesse pubblico, in qual caso il Comune, con la concessione del patrocinio può accollarsi l'onere, parziale, di alcune spese organizzative quali le agevolazioni previste dai regolamenti comunali in materia di diritti sulle pubbliche affissioni e di canone per l'occupazione del suolo pubblico;
2. La domanda di patrocinio deve essere inviata agli uffici competenti almeno 45 giorni prima dell'evento. L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di accogliere anche domande che siano state presentate tardivamente per ragioni straordinarie, debitamente documentate;
3. La richiesta di patrocinio deve essere motivata e corredata da una relazione descrittiva e illustrativa dell'evento e di ogni altra documentazione ritenuta utile per la concessione medesima, oltre ad indicare i dati identificativi del richiedente;
4. Il patrocinio è subordinato alla concessione e acquisizione di eventuali autorizzazioni, licenze e comunque di ogni elemento ritenuto utile alla riuscita della manifestazione;
5. Qualora la documentazione, dopo richiesta integrativa del settore competente non pervenisse in tempo utile, la domanda verrà ritenuta decaduta e contestualmente archiviata;
6. L'atto di concessione o di revoca del patrocinio viene adottato dalla Giunta comunale entro il termine massimo di 35 giorni. I termini vengono comunque sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa.

Art. 28 - Revoca del patrocinio

1. Il Comune può revocare la concessione del patrocinio nei casi seguenti:
 - a) mancata realizzazione della manifestazione o dell'iniziativa programmata;
 - b) realizzazione difforme dell'iniziativa rispetto ai tempi e programmi previsti con la richiesta di patrocinio;
 - c) grave mancanza nel rapporto col Comune per il venire meno dei requisiti di correttezza e di affidabilità che sono alla base della concessione;
2. La revoca del patrocinio comporta la decadenza totale di ogni beneficio compresa quella derivante da affissioni e da richiesta di occupazione di suolo pubblico con obbligo di restituzione delle agevolazioni fruite.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Informazione pubblicità e trasparenza

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, emanato in attuazione della Legge 190, del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha l’obbligo, pena l’inefficacia degli atti stessi, di pubblicare gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni economiche, sussidi, contributi e l’attribuzione di vantaggi economici a qualsiasi titolo erogati;
2. l’elenco annuale dei soggetti beneficiari verrà pubblicato indicando:
 - a) - il nome del beneficiario e i rispettivi dati fiscali, l'importo del vantaggio economico corrisposto, la norma o il titolo a base dell'attribuzione, l'ufficio e il funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;
3. Le informazioni di cui sopra sono pubblicate nell'ambito della sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito ufficiale: www.comune.moncerrato.ca.it – al fine di consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 dello stesso decreto;
4. Al fine di garantire la massima trasparenza dell’attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati mediante pubblicazione.

Art. 30 - Trattamento dei dati

1. I dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 31 - Divieto di sponsorizzazioni

1. Come previsto dall’art. 6, comma 9 del D.L. 31 Maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2010 n. 122) l’amministrazione, non potrà effettuare spese per sponsorizzazioni.

Art. 32 – Norme di Rinvio – Adeguamenti normativi

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano tutte le disposizioni di legge e dei Regolamenti operanti e di quelli disciplinati dal Comune della città di Monserrato – Pauli;
2. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente testo;
3. Foro competente a decidere eventuali controversie è quello di Cagliari.

Articolo 33 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento composto da n. 34 articoli entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione commissariale di approvazione;
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le disposizioni di precedenti atti normativi del Comune di Monserrato – Pauli regolanti la medesima materia.

Articolo 34 – Pubblicità

- I. Al presente regolamento verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Monserrato – Pauli www.comune.monserrato.ca.it.



Comune di

MONSERRATO - Comunu de PAULI

SOMMARIO

TITOLO I.....	I
PRINCIPI GENERALI.....	I
<i>Art. 1 – Oggetto e finalità</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 – Tipologie di intervento.....</i>	<i>2</i>
TITOLO II.....	4
CONTRIBUTI ORDINARI	4
<i>Art. 4 – Contributi ordinari ambito di applicazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 – finalità</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 – Procedimento per l'erogazione dei contributi ordinari</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 – Domanda di contributo</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 – Assegnazione dei punteggi e criteri di ripartizione delle risorse</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9 - Istruttoria e formazione della graduatoria provvisoria</i>	<i>8</i>
<i>delle istanze per l'erogazione dei contributi ordinari.</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 - Verifiche sulla veridicità della rendicontazione presentata a giustificazione dei contributi ordinari.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 11 - Pubblicazione graduatoria e opposizioni.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12 - Graduatoria definitiva – liquidazione contributi.....</i>	<i>10</i>
TITOLO III	11
CONTRIBUTI STRAORDINARI.....	11
<i>Art. 13 – Contributi straordinari ambito di applicazione.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 14 – finalità</i>	<i>12</i>
<i>Art. 15 – Procedimento per l'erogazione dei contributi straordinari</i>	<i>13</i>
<i>Art. 16 – Domanda di contributo.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 17 - Assegnazione dei punteggi e criteri di ripartizione delle risorse.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 18 - Spese ammissibili e non ammissibili</i>	<i>15</i>

Art. 19 - Istruttoria e formazione della graduatoria provvisoria delle istanze per l'erogazione dei contributi straordinari.	15
Art. 20 - Verifiche sulla veridicità della rendicontazione presentata a giustificazione dei contributi straordinari.	15
Art. 21 - Pubblicazione graduatoria e opposizioni	16
Art. 22 - Graduatoria definitiva – liquidazione contributi	16
TITOLO IV	17
VANTAGGI ECONOMICI	17
Art. 23 – Vantaggi economici ambito di applicazione	18
Articolo 24 – Concessione uso episodico impianti sportivi	18
TITOLO V	19
PATROCINIO COMUNALE	19
Art. 25 – Definizione	20
Art. 26 – Concessione del patrocinio	20
Art. 27 Effetti del patrocinio	21
Art. 28 - Revoca del patrocinio	21
TITOLO VI	22
DISPOSIZIONI FINALI	22
Art. 29 – Informazione pubblicità e trasparenza	23
Art. 30 - Trattamento dei dati	23
Art. 31 - Divieto di sponsorizzazioni	23
Art. 32 – Norme di Rinvio – Adeguamenti normativi	23
Articolo 33 - Entrata in vigore	23
Articolo 34 – Pubblicità	24